



Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MANGONE-GRIMALDI

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado ad Ind. Musicale Via Provinciale s.n.c.87050 MANGONE-CS

Tel. 0984/969171 E-Mail csic851003@istruzione.it codice Fiscale 99332920786 Cod.Mecc.CSIC851003

Sito web icmangone-grimaldi.edu.it

Ai Docenti della Scuola Secondaria di I grado

Ai Genitori/Tutori della Scuola Secondaria di I grado

Alle Alunne e agli Alunni della Scuola Secondaria di I grado

Loro Sedi

All'Albo dell'Istituto

Al sito istituzionale

Oggetto: Esami conclusivi I ciclo di istruzione: criteri per la formulazione del giudizio di ammissione alla classe successiva e all'esame di stato. Validità dell'anno scolastico e deroghe al limite massimo di assenze _ a.s. 23-24

In base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
 - non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249; c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.
- Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Voto di ammissione

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.

L'ammissione all'esame di Stato è disposta previo accertamento della frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico. Il voto di ammissione è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado. Il D. lgs. 62/2017, art. 6 comma 5 recita che "Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno"; mentre il D. M. 741/2017, art. 2 comma 4 riporta che "In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne

e agli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti , inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi”.

Il percorso scolastico triennale da ciascun alunno effettuato, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, inciderà nel voto di ammissione espresso in decimi in base ai seguenti parametri:

- ✓ il 60 % del voto di ammissione sarà costituito dalla media dei voti del dell'ultimo anno di frequenza
- ✓ il 20 % del voto di ammissione sarà costituito dalla media dei voti del secondo anno di frequenza;
- ✓ il 20 % del voto di ammissione sarà costituito dalla media dei voti del primo anno di frequenza.

Dalla media risultante il C.d.C. potrà, se lo riterrà opportuno, discostarsi in parte optando per una valutazione più idonea al percorso formativo compiuto dallo studente in base alle differenti caratteristiche dei risultati raggiunti ed alla partecipazione alle attività progettuali extra scolastiche Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Modalità' di valutazione degli insegnamenti extracurricolari

Il docente che svolge attività di insegnamento per gruppi, ovvero il docente di potenziamento, fornirà al docente della materia affine elementi utili alla valutazione degli alunni

VALIDITA' ANNO SCOLASTICO

DEFINIZIONE DEL MONTE ORE PERSONALIZZATO E CONTEGGIO DELLE ASSENZE ALLE LEZIONI

Criteri di deroga al limite delle assenze per la validità dell'anno scolastico

Premesso che la normativa stabilisce che, **per l'ammissione allo scrutinio e/o all'esame finale del primo ciclo di istruzione, l'alunno deve aver frequentato i 3/4 delle ore di lezione** a lui destinate , si farà riferimento, per ogni anno scolastico, all'orario curricolare e obbligatorio. **Tale requisito verrà personalizzato per i casi specifici previsti nei piani didattici personalizzati o facenti riferimento a norme ministeriali.**

Il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, è il seguente:

	n. ore settimanali	Monte ore annuale	N. ore minimo di presenze	N. ore massimo di assenze
Sezione Ordinaria	30	990	742	248
Sezione Musicale	33	1089	816	273
Sezione a Tempo Pr	36	1188	891	297

Si precisa che l'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del I ciclo.

Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati

- ricovero ospedaliero in forma continuativa o ricorrente, day hospital
- terapie e/o cure programmate e documentate
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I
- comprovate situazioni di disagio familiare e socio-culturale, motivi personali e/o familiari documentati nei consigli di classe
- rientro nei paesi di origine per motivi familiari o burocratici.

La documentazione e /o i certificati medici relativi alle deroghe indicate devono essere consegnati al Coordinatore di classe. Ogni coordinatore di classe avrà cura di custodirli in maniera riservata. Costituisce assolvimento dell'informativa ai genitori la possibilità che essi hanno di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico. Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari, gli ingressi in ritardo, le uscite anticipate; non sono calcolate come ore di assenze le ore o i giorni di sospensione delle attività didattiche; i giorni di chiusura dei plessi disposti con ordinanza del Sindaco; entrate posticipate e uscite anticipate disposte dall'Istituto per esigenze organizzative; ore e giorni di lezione non effettuate per sciopero del personale e/o assemblee sindacali del personale. **Si ribadisce che in ogni caso potrà essere concessa deroga al limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.** Resta, dunque, imprescindibile requisito per il superamento dell'anno scolastico o l'ammissione all'esame di Stato la presenza di un congruo numero di valutazioni in tutte le materie curriculari che metta il Consiglio di Classe nell'effettiva possibilità di valutare per ciascun'alunna e alunno il conseguimento, anche nei livelli minimi delle conoscenze, abilità e competenze previste dalle Indicazioni Nazionali e dal curriculum di istituto.

Nel caso di alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali si fa riferimento in ogni caso a quanto previsto nel PEI ovvero nel PDP.

Si ricorda, infine, che, esaminate le disposizioni vigenti che obbligano gli studenti e le famiglie a considerare con crescente senso di responsabilità le conseguenze derivanti da una frequenza scolastica irregolare, sono stati più volte invitati durante l'anno genitori/tutori e studentesse/studenti a valutare con attenzione la necessità di un'assenza. Inoltre, le assenze prolungate o frequenti, anche se saltuarie, saranno oggetto di segnalazione agli organi competenti, in quanto gli studenti del I Ciclo rientrano nella fascia di età dell'obbligo scolastico fino al compimento dei 16 anni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93